



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,

VISTO in particolare, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 23-ter, comma 2, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. c), che individua l'Ufficio del Consigliere Diplomatico tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, e l'articolo 10 che ne definisce le funzioni;

VISTA la legge 6 novembre 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l'articolo 13, che fissa, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate,

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, di nomina del nuovo Governo;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, che definisce, nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni, l'organizzazione e la composizione dell'Ufficio del Consigliere Diplomatico;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del personale dirigenziale in servizio presso l'Ufficio del Consigliere Diplomatico di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità con gli incarichi rivestiti, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

CONSIDERATO che occorre individuare nominativamente il personale previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019;

D E C R E T A

Articolo 1

OMISSIS



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

— OMISSE —

e) nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019:
- Consigliere di Ambasciata Fausto Panebianco, in qualità di coordinatore "Ufficio Sherpa G7/G20".

Articolo 2

1. Con separato provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante al personale dirigenziale di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), del presente decreto.
2. Al personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, lettera d) del presente decreto, ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, è attribuita una indennità di diretta collaborazione omnicomprensiva, sostitutiva dei compensi di lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari a euro [redacted] ciascuno.

Articolo 3

1. La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", comporta la decadenza immediata dei suddetti dipendenti dal regime di diretta collaborazione nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente.

Articolo 4

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico sui pertinenti capitoli C.d.R.1. "Segretariato Generale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 23 OTT, 2019

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3361/2019
 31-10-2019
 IL DIRIGENTE

Mo de Micis

DIRETTORE
 UFFICIO
 DI COORDINAMENTO
 E ASSISTENZA
 AL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO
 DI MINISTRI
 FAUSTO PANEBIANCO

u